

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1391)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

NELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1973

### Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1973 e 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'articolo 12 della legge di delega per la riforma tributaria stabilisce che con apposite leggi verrà attuato il riordinamento generale della finanza locale attraverso una nuova disciplina delle entrate dei Comuni e delle Province e la determinazione delle funzioni e dei compiti che con nuovo ordinamento risulteranno assegnati agli enti medesimi.

In attesa dell'emanazione dei cennati provvedimenti è però assolutamente necessario ed urgente assicurare agli enti locali i mezzi per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, allo scopo di consentire il regolare assolvimento dei servizi pubblici di propria competenza.

L'urgenza scaturisce dall'esigenza di evitare gli inconvenienti derivanti dal ritardo nell'integrazione dei bilanci, che si traduce in un cospicuo onere per interessi su prestiti a breve termine ai quali gli enti locali sono

costretti a ricorrere per far fronte alle ordinarie esigenze di cassa.

Con l'unito disegno di legge viene pertanto prevista la proroga, limitatamente agli anni 1973 e 1974, delle norme sull'integrazione dei bilanci delle Province e dei Comuni deficitari.

Con esso il Governo non intende eludere i problemi di più ampia portata che in tema di finanza locale attendono di essere al più presto risolti. Ma, al contrario, si vogliono creare le condizioni per consentire, senza pregiudizio per l'ordinato svolgimento dei servizi degli enti locali, il necessario approfondimento delle questioni indubbiamente complesse che sussistono nella materia, al fine di pervenire alle soluzioni più adeguate ed idonee nella prospettiva del generale riordinamento delle strutture e delle funzioni degli enti stessi.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Le disposizioni della legge 12 novembre 1971, n. 952, prorogate per il 1972 con la legge 23 dicembre 1972, n. 823, si applicano anche ai bilanci deficitari dei Comuni e delle Province per gli esercizi 1973 e 1974.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.